



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

SCHEMA DI CONTRATTO

**per l'affidamento del “Servizio di noleggio contenitori, trasporto,
smaltimento o recupero rifiuti speciali da impianto di depurazione
acque reflue - C.I.G.: B41446233B”
tra il CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.**

e

la Società/ il

RTI / Consorzio /

1. Norme regolatrici	4
2. Oggetto.....	5
3. Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'esecutore.....	5
4. Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni.....	5
5. Durata del contratto	6
6. Importo contrattuale	6
7. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	7
8. Obblighi di riservatezza	7
9. Trattamento dei dati personali.....	8
10. Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva – Gestione dei sinistri ..	8
11. Subappalto	9
12. Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari	11
13. Garanzia definitiva	12
14. Sospensione delle prestazioni	12
15. Recesso	13
16. Recesso per giusta causa.....	13
17. Divieto di cessione del contratto – Cessioni di crediti.....	13
18. Penali e rilievi	13
19. Risoluzione	14
20. Esecuzione o completamento dei servizi nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato.....	15
21. Modifiche del contratto in corso di esecuzione	15
22. Responsabile delle prestazioni	15
23. Fatturazione e pagamenti.....	15
24. Obblighi e adempimenti a carico dell'esecutore	17
25. Accordo bonario e foro di competenza	17
26. Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali.....	18

SCHEMA DI CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTENITORI,
TRASPORTO, SMALTIMENTO O RECUPERO RIFIUTI SPECIALI DA
IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE - CIG: B41446233B”

tra

La SOCIETA’ CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A., con sede in Frazione Vintebbio, 13037 – Serravalle Sesia (VC) - codice fiscale e partita IVA 01271960021, in persona del suo Amministratore Delegato _____ nato a _____, il _____, codice fiscale _____, domiciliato per la carica presso la sede della società, di seguito per brevità denominata stazione appaltante,

da una parte,

e

l’operatore economico di seguito indicato:

_____ con sede in _____, via _____, n. _____, codice fiscale e partita IVA _____, in persona del suo _____ e legale rappresentante, Dott. _____, nato a _____, il _____, codice fiscale _____, domiciliato per la carica presso la sede della società, di seguito per brevità denominata esecutore,

dall’altra,

Soggetti preposti all’esecuzione del contratto d’appalto in nome e per conto della stazione appaltante:

Responsabile Unico del Progetto: Ing. Paolo Cavagliano (in seguito: RUP);

Responsabile dell’impianto: Ing. Luca Veronese;

Responsabile di processo: Ing. Susanna Mo.

Soggetti preposti all’esecuzione del contratto d’appalto in nome e per conto dell’esecutore:

Responsabile Tecnico del Contratto: Dott. _____, nominato dall’esecutore con atto del _____, n. _____, ai sensi **dell’art. 22** del presente contratto.

Premesso che:

1. con determina **n. 37 del 30 ottobre 2024**, la stazione appaltante ha deliberato di affidare il **“Servizio di noleggio contenitori, trasporto, smaltimento o recupero rifiuti speciali da impianto di depurazione acque reflue”**, mediante l’espletamento di una procedura aperta da aggiudicare in base al criterio del minor prezzo (miglior prezzo ponderato), ai sensi **degli artt. 71 e 108, commi 1 e 3, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici** (in seguito: Codice) e nel rispetto delle disposizioni di cui **al paragrafo 18., del disciplinare di gara**;
2. il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. GU/S n. ____ del ____ 2024 e sulla Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici in data ____ 2024;
3. all’esito della procedura di selezione delle offerte; dopo aver acquisito la dichiarazione con la quale l’operatore economico collocato primo in graduatoria si è impegnato ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua

durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele, così come disposto **dall'art. 11, comma 4, del Codice**; dopo aver verificato il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'offerente collocato primo in graduatoria e nel rispetto **dell'art. 17, comma 5, primo periodo, del Codice**, il RUP in data ____ **2024 ha proposto** alla stazione appaltante **l'aggiudicazione della procedura** in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta;

4. con atto in data ____ **2024 prot. n. ____** l'Amministratore Delegato – ai sensi **dell'art. 17, comma 5, secondo periodo, del Codice** – ha esaminato la proposta ritenendola legittima e conforme all'interesse pubblico; ha preso atto dell'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti in capo all'offerente e **ha disposto l'aggiudicazione immediatamente efficace delle prestazioni in oggetto** all'operatore economico _____;
5. la suddetta **aggiudicazione immediatamente efficace è stata comunicata** agli operatori economici, ai sensi **dell'art. 90, comma 1, lettere b) e c), del Codice**;
6. è decorso **il termine di trentacinque giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, come previsto **dall'art. 18, comma 3, del Codice**;
7. l'esecutore conviene che il contenuto del presente contratto – ivi compreso gli atti di cui al successivo **art. 1** – definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'esecutore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
8. l'esecutore **ha presentato la documentazione richiesta** ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono e stipulano quanto segue:

1. Norme regolatrici

Le premesse di cui sopra, gli atti della procedura e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come l'offerta economica, il Capitolato tecnico prestazionale (di seguito per brevità, Capitolato), il D.U.V.R.I., e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni **del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici** in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) per quanto non espressamente previsto **nel Codice**, alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui **alla legge 7 agosto 1990, n. 241** (vds. art. 12, comma 1, lettera a), del Codice);
- c) per quanto non espressamente previsto **nel Codice**, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni **del Codice civile** (vds. art. 12, comma 1, lettera b), del Codice);
- d) dalle disposizioni di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- e) dalle disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

La stazione appaltante si è avvalsa della facoltà di inserire nel presente contratto, ulteriori disposizioni normative rispetto a quelle direttamente applicabili ed elencate nel Libro III dell'appalto nei settori speciali, del Codice.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

In caso di discordanza o contrasto tra quanto contenuto nel contratto e quanto disposto **nel Capitolato**, a prevalere sarà l'interpretazione estensiva e/o più favorevole alla stazione appaltante.

2. Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto il **“Servizio di noleggio contenitori, trasporto, smaltimento o recupero rifiuti speciali da impianto di depurazione acque reflue – CIG: B41446233B”**.

Per la descrizione dettagliata si rinvia alle previsioni di cui **al Capitolato**.

3. Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'esecutore

Ai fini del contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:

- CO.R.D.A.R Valsesia S.p.A., Frazione Vintebbio, 13037, Serravalle Sesia (VC) PEC: certmail@pec.cordarvalsesia.it
- (Esecutore) _____, _____, PEC: _____

Pertanto, ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata a mezzo PEC.

Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione.

Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all'altra parte a mezzo PEC entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

4. Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute **nel Capitolato**.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) nonché, in particolare, a quanto indicato nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) e nel verbale di cooperazione e coordinamento sottoscritto dai rappresentanti delle controparti.

La stazione appaltante, tramite il RUP, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto. Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Responsabile dell'impianto o dal Responsabile di processo che avranno anche il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con il RUP, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini della stazione appaltante.

L'esecutore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della stazione appaltante e di terzi autorizzati. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'esecutore si obbliga, altresì, ad avvalersi di risorse con istruzione, competenza ed esperienza adeguati alle funzioni che saranno loro assegnate.

In caso di inadempimento da parte dell'esecutore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la stazione appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

5. Durata del contratto

Le prestazioni di cui **all'art. 2**, hanno una durata di **12 mesi** (dodici). Le prestazioni decorreranno **dal 01 gennaio 2025 con scadenza al 31 dicembre 2025**, così come specificato **dal Capitolato**.

La stazione appaltante si riserva la facoltà – ai sensi **dell'art. 14, comma 4, del Codice** – di **prorogare** il contratto, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nello stesso e secondo quanto previsto **dal Capitolato**, per una durata massima pari a **12 mesi** (dodici) e per un importo complessivo di **€ 000.000,00** (euro _____/00), al netto di Iva e fatto salvo quanto previsto in materia di revisione dei prezzi. La stazione appaltante eserciterà tale facoltà comunicandola all'appaltatore, mediante posta elettronica certificata, entro la data di scadenza del contratto e, comunque, con preavviso di almeno **un mese** rispetto a tale scadenza.

6. Importo contrattuale

A seguito dell'offerta a prezzi unitari, l'importo di aggiudicazione per lo svolgimento delle prestazioni indicate **all'art. 2** viene determinato, a titolo indicativo e quale importo massimo per la predetta durata, in **€ _____** (_____), Iva esclusa.

A tale importo vanno aggiunti gli oneri relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, di cui al D.U.V.R.I., pari a € 570,40 (euro cinquecentosettanta/40), Iva esclusa.

Pertanto, l'importo contrattuale complessivo, IVA ed oneri relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale compresi, è pari a **€ _____** (_____).

In relazione all'importo contrattuale - trattandosi di un contratto stipulato a misura - si precisa che tale importo corrisponde al fabbisogno del servizio in oggetto stimato dalla stazione appaltante in via presuntiva e, pertanto, non rappresenta in alcun modo un impegno all'esecuzione delle prestazioni per l'intero ammontare. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva delle prestazioni eseguite. Di conseguenza le prestazioni in oggetto si intenderanno ultimate alla loro scadenza, senza che possa residuare diritto alcuno in capo all'operatore economico aggiudicatario per il mancato raggiungimento dell'importo contrattuale.

I seguenti prezzi unitari - risultanti dall'aggiudicazione della procedura e al netto degli oneri relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale - resteranno fissi e invariati per tutta la durata delle prestazioni.

a.

per il servizio di noleggio contenitori, trasporto, smaltimento o recupero del fango disidratato (CER 19 08 05) →

€/tonn

In lettere:

.....

b.

per il servizio di noleggio, caricamento contenitori, trasporto e smaltimento delle sabbie (CER 19 08 02); →

€/tonn

In lettere:

.....

c.

per il servizio di noleggio, caricamento contenitori, trasporto, trattamento e recupero delle sabbie (CER 19 08 02); →

€/tonn

In lettere:

.....

d. per il servizio di noleggio contenitori, → trasporto e smaltimento del vaglio (CER 19 08 01);	€/tonn In lettere:
--	--------------------------------------

Nel rispetto **dell'art. 60, comma 1, del Codice**, si specifica che, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio **superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo**, i prezzi unitari saranno aggiornati, nella misura **dell'ottanta per cento della variazione**, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi unitari si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo.

7. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'esecutore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Nel rispetto **dell'art. 11, comma 2, del Codice**, la stazione appaltante **all'art. 3, della lettera di invito**, ha indicato il contratto collettivo dei "Servizi Ambientali di Aziende Pubbliche e Private" di cui al Decreto direttoriale n. 14 del 19 marzo 2024 applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto, in conformità **al comma 1, del medesimo articolo**.

ovvero

L'esecutore nella propria offerta ha indicato il contratto collettivo del _____, differente da quello indicato dalla stazione appaltante e, pertanto, con comunicazione in data ____ 2024 prot. n. ____, ha rilasciato la dichiarazione di equivalenza delle tutele, così come previsto **dall'art. 11, comma 4, del Codice**.

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 11, comma 6, del Codice**, in caso **di inadempienza contributiva** risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Responsabile dell'impianto o del Responsabile di processo dell'ultima fattura, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso **di ritardo nel pagamento delle retribuzioni** dovute al personale di cui al primo periodo, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

8. Obblighi di riservatezza

L'esecutore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non

divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la stazione appaltante e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'esecutore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'esecutore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione appaltante.

Fermo restando quanto previsto nel successivo **art. 9 “Trattamento dei dati personali”**, l'esecutore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento U.E. 27 aprile 2016, n. 679) e ulteriori provvedimenti in materia.

9. Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui agli artt. 13 e 14, del Regolamento U.E. 27 aprile 2016, n. 679, circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù all'art. 15, del Regolamento U.E. 27 aprile 2016, n. 679.

La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto l'esecutore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet www.cordarvalesia.it.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal Regolamento n. 679/2016, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

L'esecutore si impegna ad accettare la nomina a “Responsabile del trattamento”, ai sensi dell'art. 28, del Regolamento n. 679/2016, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.

10. Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva – Gestione dei sinistri

L'esecutore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'esecutore quanto della stazione appaltante e/o di terzi.

Inoltre, l'esecutore si obbliga a manlevare e mantenere indenne la stazione appaltante da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

È obbligo dell'esecutore essere in possesso di polizza assicurativa R.C.T., in corso di validità, a copertura di tutti i danni derivanti dall'espletamento delle prestazioni, con massimale unico per sinistro almeno pari a **€ 500.000,00** (euro cinquecentomila/00). La validità di tale polizza dovrà essere mantenuta per dodici mesi successivi alla sua scadenza.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'esecutore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il Responsabile dell'impianto o il Responsabile di processo dovrà compilare una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e dovrà adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore:

- a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione del servizio;
- b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

11. Subappalto

L'esecutore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.

ovvero

L'esecutore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

Ai sensi **dell'art. 119, comma 5, del Codice**, l'esecutore tramette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui **al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II – DELL'APPALTO, del Codice** e il possesso dei requisiti di cui **agli artt. 100 e 103, del Codice**. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite il FVOE 2.0. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Ai sensi **dell'art. 119, comma 16, del Codice**, l'esecutore se si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359, del Codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta,

quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la stazione appaltante non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, la stazione appaltante procederà a richiedere all'esecutore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando a tale scopo un termine perentorio, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Ai sensi **dell'art. 119, comma 2, ultimo periodo, del Codice**, l'esecutore è, altresì, obbligato ad acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

Ai sensi **dell'art. 119, comma 2, ultimo periodo, del Codice**, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'esecutore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui **al comma 11, lettere a) e c), dell'art. 119, del Codice**, l'esecutore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

Ai sensi **dell'art. 119, comma 7, ultimo periodo, del Codice**, resta inteso che - prima di procedere al pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto - la stazione appaltante acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità dell'esecutore e del subappaltatore.

L'esecutore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla stazione appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Ai sensi **dell'art. 119, comma 10, del Codice**, l'esecutore sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui **al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II - DELL'APPALTO, del Codice**.

La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e del sub-contraente e i pagamenti verranno effettuati all'esecutore. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore e del sub-contraente solo nelle ipotesi indicate **dall'art. 119, comma 11, del Codice**.

L'esecutore si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore e del sub-contraente, **dimostrazione del bonifico avvenuto nel rispetto delle regole sulla tracciabilità dei pagamenti**.

Ai sensi **dell'art. 119, comma 12, del Codice**, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle

caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'esecutore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il Responsabile dell'impianto o il Responsabile di processo, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'esecutore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'esecutore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli subcontratti di cui **all'art. 119, comma 2, del Codice** che non configurano subappalto, deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei subcontratti, i seguenti dati:

- il nome del subcontraente;
- l'importo del subcontratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'esecutore deve inoltre comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto.

L'esecutore si obbliga a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'esecutore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dalla stazione appaltante inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse della stazione appaltante. In tal caso l'esecutore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della stazione appaltante, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui **all'art. 119, del Codice**.

L'esecutore, anche con riferimento al subappalto, si impegna al rispetto delle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il Responsabile dell'impianto o il Responsabile di processo **dovrà verificare il rispetto degli obblighi dell'esecutore, del subappaltatore e del subcontraente.**

In caso di inadempimento da parte dell'esecutore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la stazione appaltante può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

12. Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/ della fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o

incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'esecutore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.).

13. Garanzia definitiva

Nel rispetto **dell'art. 10.2, del Regolamento O.E.** (vds. stipula del contratto) a garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'esecutore ha depositato idonea garanzia definitiva rilasciata in data _____ dalla _____ avente n. ____ di importo pari a € _____ (in lettere _____), resa in favore della stazione appaltante, ai sensi **dell'art. 117, del Codice** e in conformità allo **schema tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022 n. 193.**

Ai sensi **dell'art. 117, comma 3, del Codice**, la garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione (approvazione da parte del Responsabile dell'impianto o del Responsabile di processo dell'ultima fattura) e secondo le modalità previste **dal comma 8, del medesimo articolo**. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste **dall'art. 106, comma 8, del Codice** per la garanzia provvisoria.

Ai sensi **dell'art. 117, comma 5, del Codice**, la stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui **all'art. 119, del Codice**.

14. Sospensione delle prestazioni

L'esecutore non può sospendere le prestazioni in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la stazione appaltante.

L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale dell'esecutore costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso la stazione appaltante procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'esecutore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla stazione appaltante e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

È ammessa la sospensione delle prestazioni nei casi di cui **all'art. 121, del Codice**, così come disposto **dal comma 11, del medesimo**.

15. Recesso

Ai sensi **dell'art. 123, del Codice**, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'esecutore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto **nell'allegato II.14, del Codice**.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'esecutore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi il Responsabile dell'impianto o il Responsabile di processo.

L'allegato II.14, del Codice, disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'esecutore.

16. Recesso per giusta causa

In caso di sopravvenienze normative interessanti la stazione appaltante che abbiano incidenza sull'esecuzione dei servizi, la stessa potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni consecutivi, da comunicarsi all'esecutore con PEC.

In ogni caso, la stazione appaltante potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto **dagli artt. 94, 95 e 98 del Codice**.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'esecutore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671, del Codice civile.

17. Divieto di cessione del contratto – Cessioni di crediti

Ai sensi **dell'art. 119, comma 1, del Codice**, i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le prestazioni comprese nel contratto. Fatto salvo quanto previsto **dall'art. 120, comma 1, lettera d), del Codice**, la cessione del contratto è nulla.

È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate.

Ai sensi **dell'art. 120, comma 12, del Codice**, per le cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. **L'allegato II.14, del Codice**, disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.

18. Penali e rilievi

Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto, le penali di cui **all'art. 12, del Capitolato**.

Il Responsabile dell'impianto o il Responsabile di processo dovrà segnalare tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali,

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali dovranno essere contestati all'esecutore per iscritto dal Responsabile dell'impianto o dal Responsabile di processo. L'esecutore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni alla stazione appaltante, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora la stazione appaltante ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, la stazione appaltante provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la garanzia definitiva per la quota parte relativa ai danni subiti dell'inadempimento.

Ai sensi **dell'art. 126, comma 1, ultimo periodo, del Codice** le penali non possono comunque superare, complessivamente, **il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale**; oltre la predetta misura, la stazione appaltante ha diritto alla risoluzione del presente contratto secondo quanto stabilito **nell'art. 19 recante «Risoluzione»**.

L'esecutore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal contratto non preclude il diritto della stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel contratto non esonera in nessun caso l'esecutore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

19. Risoluzione

Fatto salvo quanto previsto **dall'art. 121, del Codice** la stazione appaltante può risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo nei casi di cui **all'art. 122, del Codice** e **dell'art. 13, del Capitolato**.

In tali casi la stazione appaltante ha la facoltà di incamerare la garanzia definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'esecutore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che la stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456, del Codice civile (clausola risolutiva espressa), previa dichiarazione da comunicarsi all'esecutore con PEC nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 adottato dalla stazione appaltante e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024 – 2026;
- b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante;
- c) nei casi di cui agli artt. 4 (condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni); 7 (obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); 8 (obblighi di riservatezza); 10 (responsabilità per infortuni e danni – obbligo di manleva – gestione dei sinistri); 11 (subappalto); 12 (obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari); 13 (garanzia definitiva); 14 (sospensione delle prestazioni); 17 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti); 24 (obblighi e adempimenti a carico dell'esecutore).

In caso di risoluzione l'esecutore si impegna ad attuare ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore della stazione appaltante.

20. Esecuzione o completamento dei servizi nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato

Ai sensi **dell'art. 124, del Codice** e fatto salvo quanto previsto **dai commi 4 e 5, del medesimo articolo**, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi **dell'art. 122, del Codice** o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi, se tecnicamente ed economicamente possibile.

Ai sensi **dell'art. 124, comma 2, del Codice**, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

21. Modifiche del contratto in corso di esecuzione

Le modifiche e le varianti del contratto sono regolate **dall'art. 120 del Codice**.

L'esecutore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'esecutore se non sia stata approvata dalla stazione appaltante. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'esecutore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

22. Responsabile delle prestazioni

L'esecutore indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'esecutore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

Il responsabile delle prestazioni sarà costantemente reperibile e provvederà, per conto dell'esecutore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile dell'impianto, del Responsabile del processo e del RUP.

23. Fatturazione e pagamenti

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui **all'art. 6** l'esecutore potrà emettere fattura mensile.

A corredo della stessa è fatto obbligo presentare, se del caso, **l'Attestazione di avvenuto smaltimento** come specificato **all'art. 3 del Capitolato**. Tutte le operazioni debbono garantire la piena tracciabilità dei rifiuti oggetto dell'appalto nonché la verifica delle quantità prodotte dalla stazione appaltante con riferimento alla data ed alle quantità indicate sui formulari di trasporto relativi ai rifiuti anzidetti nel mese di riferimento.

Nel rispetto del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, i pagamenti saranno effettuati nel termine **di 60 giorni** fine mese data fattura.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la stazione appaltante procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore e/o per il titolare di sub-contratto, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento

dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla stazione appaltante, non produrrà alcun interesse.

La stazione appaltante in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis, del d.p.r. 602 del 29 settembre 1973, **così come modificato dall'art. 1, comma 986, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205**, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40 per ogni pagamento di importo superiore ad **euro 5.000,00** (Iva inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Nel caso in cui la società Agenzia delle Entrate e della Riscossione S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la stazione appaltante applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla stazione appaltante, non produrrà alcun interesse.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

A norma dell'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e ss.mm.ii., in caso di appalto di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

Il pagamento delle fatture potrà essere disposto allorché l'esecutore avrà dimostrato di avere estinto i debiti retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori. L'esecutore dovrà fornire al momento dell'emissione delle fatture una dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante che attesti l'avvenuta intera retribuzione contrattuale dovuta alle maestranze impiegate per il presente appalto.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate **alla SOCIETA' CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A., con sede in Frazione Vintebbio, 13037 – Serravalle Sesia (VC)**, codice fiscale e partita IVA 01271960021 e riporteranno il codice IBAN. Le fatture dovranno essere inviate esclusivamente tramite il sistema di fatturazione elettronica. A tal fine, si comunica che il Codice Univoco della stazione appaltante - da utilizzare per la trasmissione delle fatture tramite servizio SDI - è il seguente: M5UXCR1. Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare il riferimento al presente contratto, il CIG (Codice Identificativo Gare) B41446233B e il periodo di competenza. L'esecutore prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture nonché il regolare invio delle stesse costituiscono requisito indispensabile per la tempestiva liquidazione da parte della stazione appaltante. Qualora siano contestate irregolarità, in relazione all'esecuzione del contratto e/o alle fatture, i termini di pagamento decorreranno dall'avvenuta regolarizzazione.

La stazione appaltante rientra nell'ambito applicativo dello split payment previsto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza gli adempimenti fiscali rimangono a carico della stessa.

L'importo delle predette fatture verrà bonificato dalla stazione appaltante sul conto corrente dedicato dichiarato dall'esecutore.

24. Obblighi e adempimenti a carico dell'esecutore

Sono a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri previsti **dal Capitolato** e **dal D.U.V.R.I.** e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

L'esecutore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'esecutore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'esecutore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della stazione appaltante. L'esecutore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti. L'esecutore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla stazione appaltante, nonché a dare immediata comunicazione alla stessa di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'esecutore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L'esecutore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla stazione appaltante entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

Tutta la documentazione creata o predisposta dall'esecutore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della stazione appaltante.

In caso di inadempimento da parte dell'esecutore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la stazione appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi **dell'art. 19**.

25. Accordo bonario e foro di competenza

Ai sensi **dell'art. 211, del Codice**, le disposizioni di cui **all'art. 210, del Codice** relative all'accordo bonario, si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di servizi di continuativi o periodici, quando insorgano controversie in fase esecutiva delle stesse, circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Le contestazioni in corso di esecuzione e le riserve contabili sono disciplinate come segue.

A pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alla contabilizzazione del servizio, l'esecutore deve esplicitare le riserve contestualmente all'emissione della fattura mensile. A tale scopo l'esecutore dovrà inviare un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo certmail@pec.cordarvaluesia.it esplicitando le domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Il Responsabile dell'impianto o la Responsabile di processo, espone, entro 15 giorni dal ricevimento delle riserve, le sue motivate deduzioni inviando un messaggio di posta elettronica certificata al domicilio dell'esecutore

indicato **all'art. 3, del presente contratto**. Tale messaggio dovrà essere inviato anche al RUP. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Responsabile dell'impianto o della Responsabile di processo, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo del servizio, quale che sia la contestazione o la riserva formulata. Le riserve devono essere espresse in modo specifico e devono indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

L'esecutore, all'atto dell'emissione dell'ultima fattura, non potrà iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate durante lo svolgimento del servizio, fatto salvo eventuali contestazioni relative alle prestazioni svolte nell'ultimo mese di esecuzione del servizio. Inoltre, l'esecutore ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già formulate sino a quel momento.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'esecutore, non risolte con l'accordo bonario, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità del Contratto o, comunque, a questo connesse **è competente, in via esclusiva, il Foro di Vercelli, rimanendo espressamente esclusa la possibilità di compromettere in arbitri le controversie derivanti dal presente contratto.**

26. Clausola speciale

L'operatore economico si impegna, obbliga e consente fin da ora che l'eventuale nuovo Gestore subentrante nel servizio idrico integrato attualmente affidato e gestito da CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. in virtù di CONVENZIONE sottoscritta in data 13.07.2017 tra l'Autorità d'Ambito n. 2 "Biellesse Vercellese Casalese" (ora EGATO2 Biellesse Vercellese Casalese), il CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. e Atodueacque S.c.a.r.l., possa, a sua discrezione in caso di scadenza sia naturale che anticipata della suddetta CONVENZIONE, sostituirsi a CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. nei rapporti derivanti dal presente contratto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1406 e 1407, del Codice civile e stante il disposto dell'art. 12.9 della sopra citata CONVENZIONE, che l'operatore economico dichiara di conoscere e accettare espressamente.

La sostituzione di CO.R.D.A.R. VALSESIA nel presente contratto da parte del nuovo Gestore subentrante nel servizio idrico integrato sarà efficace allorché quest'ultimo avrà notificato all'operatore economico, a mezzo posta elettronica certificata, la volontà di sostituire CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. nel contratto o, comunque, dal momento in cui l'operatore economico avrà accettato tale sostituzione ex art. 1407, comma primo, del Codice civile.

In caso di sostituzione a norma della presente clausola, CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. è liberato dalle sue obbligazioni verso l'operatore economico (contraente ceduto) dal momento in cui la sostituzione è divenuta efficace nei confronti di quest'ultimo. L'operatore economico dichiara e accetta fin da ora di considerare liberato da ogni obbligazione CO.R.D.A.R. VALSESIA in caso di sua sostituzione nel contratto secondo quanto previsto nella presente clausola, rinunciando di avvalersi, ora per allora, della facoltà prevista dall'art. 1408, comma secondo del Codice civile.

In ogni caso, CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A., quale cedente non assume la garanzia dell'adempimento del contratto e, pertanto, non potrà essere tenuto a rispondere come fideiussore per le obbligazioni dell'operatore economico, quale contraente ceduto

27. Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali

Il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata, ai sensi **dell'art. 18, comma 1, del Codice**.

Sono a carico dell'esecutore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. Sono a carico dell'esecutore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. Ai sensi **dell'art. 18, comma 10 e della tabella di cui all'allegato I.4, del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22 / E in data 28 luglio 2023**, il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore ha assolto *una tantum* al momento della stipula del contratto è pari a € ____,__ (euro _____)..

Per quanto riguarda le imposte, tasse ed altri oneri fiscali relativi alle prestazioni si applicano le disposizioni legislative in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente atto consta di 19 pagine (diciannove), viene sottoscritto digitalmente dalle parti e sarà efficace dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale

La Società CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. _____ L'esecutore _____